

# Fondazioni lirico sinfoniche, più limiti ai contratti a termine

## LAVORO

Il decreto cultura introduce causali e una durata massima di quattro anni

Il superamento dei limiti comunque comporta solo il risarcimento del danno

**Giampiero Falasca**

Nuove regole per i contratti a termine del personale artistico delle fondazioni lirico sinfoniche: con il decreto legge 59 del 28 giugno (il cosiddetto decreto cultura) il Governo ha introdotto limiti che mirano a contenere il ricorso al lavoro temporaneo nel settore.

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno scorso e in vigore dal giorno successivo, dovrà essere convertito in legge entro il 28 agosto e sta per essere esaminato in sede referente dalla VII Commissione cultura del Senato, che ieri ha sentito in audizione sul testo anche il ministro dei Beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli.

Si ricorda, che oltre a misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, i sei articoli del testo normativo contengono anche misure urgenti per il finanziamento del Mibac, di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo e per lo svolgimento della manifestazione Uefa Euro 2020.

Prima dell'introduzione del decreto, per i contratti a termine stipulati dalle fondazioni di produzione musicale rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 367/1996 valeva solo un principio generale, sancito dal decreto legislativo 81/2015: l'inapplicabilità delle norme sulle causali, sui limiti massi-

mi di durata e sui rinnovi.

Con il decreto legge 59/2019 questa disciplina viene integrata con la definizione di alcune "causali" di fonte legale e la fissazione di limiti di durata massima per i contratti a termine.

In particolare, viene introdotto un meccanismo che fissa in quattro anni la durata massima per i rapporti di lavoro a termine stipulati per soddisfare esigenze contingenti o temporanee, che siano determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico o dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti.

In presenza di queste situazioni, le fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare "ulteriori" contratti a termine (in aggiunta rispetto a quelli rientranti nei limiti legali), ma per una durata che non può superare complessivamente i 48 mesi.


### Il peso dei contratti collettivi

Sono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi; pertanto, gli accordi collettivi - tanto di livello nazionale, quanto di livello territoriale o aziendale - firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale potranno definire una soglia differente - più alta o anche più bassa - per la durata massima di questi rapporti.

Il calcolo del periodo di durata massima dovrà essere compiuto tenendo conto di tutti i periodi di lavoro, quindi anche quelli non continuativi, e dovrà includere anche i periodi di attività svolti sulla base di proroghe o rinnovi. Il conteggio - applicando un principio valido in generale per tutti i contratti a termine - dovrà tenere conto solo dei periodi svolti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale: periodi di lavoro svolti con mansioni

## QUOTIDIANO

### DEL LAVORO



### PUBBLICATO IL DECRETO

## Al via il tavolo contro il caporalato

Prende corpo, sia pure con un certo ritardo, la struttura organizzativa e operativa del tavolo per il contrasto del fenomeno del caporalato: è l'effetto della pubblicazione del decreto interministeriale 4 luglio 2019. L'operatività del tavolo, prevista da un emendamento inserito in sede di conversione del decreto legge 119/2018, doveva già essere contenuta nella legge di bilancio 2019 ma fu stralciata all'ultimo momento in quanto norma ordinatoria (salvo poi riproporla nel primo provvedimento utile in corso di approvazione).

La nuova struttura, per usare le parole del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, risponde alla esigenza di assicurare «la presenza dello Stato» nel contrasto del fenomeno, monitorando sul territorio «l'andamento delle leggi» sulla gestione delle persone, operando forme di raccordo e coordinamento tra coloro che sono in grado di assicurare una presenza diffusa sul territorio (forze dell'ordine, sindacati, ispettori, ecc.) e il rappresentante politico.

— **Antonio Carlo Scacco**

Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianolavoro.ilsole24ore.com](http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com)

relative a un livello o una categoria legale differente, quindi, dovranno essere computate a parte, con un contatore separato e distinto.

La legge precisa, inoltre, che al raggiungimento del limite di durata massima decadrà ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva.

Il termine dovrà essere apposto per iscritto nel contratto, a pena di nullità.

Lo stesso requisito formale è previsto per la specificazione delle causali: il contratto, infatti, dovrà indicare «a pena di nullità» la condizione che consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo.

### Il nodo giurisprudenziale

Questo passaggio potrebbe riservare brutte sorprese in sede giudiziale; basti ricordare a come la giurisprudenza ha letto, in passato, l'obbligo di "indicare" le causali di ricorso alla somministrazione di manodopera nei relativi contratti.

Per prevenire possibili scenari di questo tipo, la nuova norma precisa che l'indicazione della causale si considera assolta «anche» attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Staremo a vedere se il riferimento allo spettacolo basterà per evitare problemi legali oppure se i giudici riterranno necessario indicare "anche" la causale.

La legge, infine, precisa che il superamento dei limiti fissati dal decreto comporta solo il diritto al risarcimento del danno (senza conversione del rapporto) e che restano esclusi dalle nuove regole i lavoratori impiegati nelle attività stagionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA